# REGOLAMENTO (CEE) N. 727/79 DEL CONSIGLIO

**del 9 aprile 1979**

**recante applicazione nel settore dell'energia solare del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che tra le fonti energetiche alternative l'energia solare presenta interessanti possibilità di sfruttamento che rendono necessario disporre a tempo debito di tecnologie sperimentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Conformemente alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1302/78 ed alle modalità definite nel presente regolamento, la Comunità può concedere il suo sostegno alla realizzazione dei progetti dimostrativi di sfruttamento dell'energia solare.

2. Tale sostegno è concesso ai progetti di sfruttamento dell'energia solare, in particolare :

— negli impianti per il riscaldamento dell'acqua per usi igienici, il riscaldamento dei locali e la produzione di aria condizionata negli immobili ad uso residenziale e industriale nonché negli edifici pubblici,

— negli impianti per la produzione di calore industriale, di energia meccanica o elettrica ai fini della produzione o della lavorazione industriale o agricola,

— per la produzione e l'applicazione di biomassa a scopi energetici.

*Articolo 2*

Il sostegno può essere concesso ai progetti di sfruttamento dell'energia solare che siano atti a promuovere nella Comunità altri progetti dello stesso tipo ed il cui finanziamento, in mancanza di questo sostegno, non sia assicurato in modo soddisfacente a causa dei rischi e/o dei cospicui investimenti implicati.

*Articolo 3*

1. Il sostegno è concesso sotto forma di contributi finanziari rimborsabili alle condizioni previste nel paragrafo 2 ed entro i limiti dell'importo massimo fissato per il settore dell'energia solare all'articolo unico, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 726/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, che fissa l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative [3].

2. Il sostegno non può, in generale, essere superiore al 40 % del costo totale del progetto.

La metà del sostegno è rimborsabile qualora, dopo il primo anno di funzionamento, l'impianto sia successivamente utilizzato a scopi industriali o commerciali.

3. La parte rimborsabile del sostegno è rimborsata mediante versamenti scaglionati su un periodo massimo di otto anni, a decorrere dal secondo anno di sfruttamento degli impianti a scopi industriali o commerciali. Le modalità del rimborso sono definite in dettaglio nei contratti che saranno conclusi con i beneficiari a seconda della natura dei progetti.

*Articolo 4*

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i bandi di gara relativi ai progetti di sfruttamento dell'energia solare.

2. Ogni progetto presentato è esaminato dalla Commissione sulla scorta delle seguenti informazioni fornite dai proponenti :

— descrizione particolareggiata del progetto e tempi di realizzazione ;

— descrizione dei lavori e ricerche precedentemente svolti ;

— utilità del progetto per la riduzione della dipendenza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento ;

— situazione finanziaria e capacità tecniche del o dei responsabili del progetto ;

---

(1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.
(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 38.
(3) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

— natura e entità dei rischi tecnici ed economici del progetto ;

— costo del progetto, sue prospettive di viabilità economica e modalità di finanziamento previste ;

— limiti entro i quali l'esperienza acquisita al riguardo può incoraggiare l'introduzione della tecnica, del processo o del prodotto nella Comunità ; prospettive di applicazione generale della tecnica, del processo o del prodotto e vantaggi che possono derivarne per l'economia nel suo insieme ;

— indicazione di eventuali aiuti finanziari concessi al progetto dalla Comunità o dagli Stati membri in uno stadio precedente di ricerca e sviluppo ;

— indicazione degli altri provvedimenti, previsti o presumibili, di sostegno finanziario degli Stati membri o della Comunità ;

— ogni altro elemento che consenta di motivare il sostegno comunitario richiesto ;

— forma di pubblicità prevista per i risultati.

3. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1302/78, la Commissione istituisce un comitato consultivo per la gestione di progetti di sfruttamento dell'energia solare, composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale comitato assiste la Commissione nell'esame dei fascicoli.

I progetti che beneficiano di un sostegno finanziario sono selezionati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1302/78.

*Articolo 5*

Il presente regolamento ha una durata di applicazione di cinque anni.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decide se sia opportuno prorogarlo o emendarlo.

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio e si riferisce all'andamento dei lavori dei progetti cui è stato concesso un sostegno finanziario.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla decisione presa dalla Commissione o dal Consiglio, nel caso che essc sia adito in merito, sulla prima serie di progetti in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n 1302/78.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. d'ORNANO